

CODICE ETICO

INTRODUZIONE

Il Codice Etico è un documento formulato unilateralmente da un soggetto (impresa, pubblica amministrazione, fondazione, associazione, etc.) per presentare le norme morali a cui l'organizzazione ispira i propri comportamenti. Esso, quindi, rappresenta la formulazione di ciò che l'organizzazione considera un comportamento moralmente accettabile. Con esso l'organizzazione intende fornire agli *stakeholder* (in quanto destinatari delle norme del Codice) criteri per risolvere i dilemmi etici e soprattutto per decidere in quelle aree grigie che possono incontrare nel corso del loro lavoro e aiutarli a intraprendere una condotta morale.

Il Codice Etico può essere inteso alla stregua della formulazione di un contratto sociale tra l'organizzazione e i suoi *stakeholder*: un Codice Etico da evidenza dei diritti degli *stakeholder* che devono essere rispettati dall'organizzazione. Secondo questa impostazione, la sua funzione consiste nel fornire ai soggetti coinvolti (amministratori, manager, collaboratori, dipendenti etc.) una direzione in senso etico circa la conduzione delle molteplici transazioni intercorrenti tra l'organizzazione e i suoi *stakeholder* al fine di favorire cooperazione e fiducia reciproche.

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - FINALITÀ

Il presente Codice Etico, adottato da FBR, contiene i principi generali e le regole comportamentali cui la Fondazione riconosce valore etico positivo per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione stessa.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli amministratori, per tutte le persone che collaborano a vario titolo con la Fondazione ed in generale per tutti coloro che operano per la stessa quale sia il rapporto che li lega sia esso temporaneo e/o di volontariato.

Art. 3 – DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei destinatari mediante distribuzione a chiunque lavori e/o collabori a vario titolo con FBR oltre che mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione.

FBR provvede a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche tramite attività formative differenziate secondo il ruolo e la responsabilità di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la Fondazione

É dovere di tutti i destinatari conoscere i contenuti del Codice, comprenderne il significato, contribuire attivamente alla sua attivazione ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso.

Il Codice viene portato a conoscenza dei terzi che ricevano incarichi dalla Fondazione o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei in maniera chiara e documentata, raccomandandone l'osservanza. Nei contratti con i terzi destinatari, viene prevista la risoluzione contrattuale *ipso iure* nei confronti dei terzi che, nello svolgimento delle proprie attività, non si siano conformati alle norme etiche.

Art. 4 – APPROVAZIONE E MODIFICHE AL CODICE ETICO

Il Codice Etico e le sue modifiche sono approvati con delibera del Consiglio Direttivo (CD), previo parere del CTS ed entra in vigore alla data di approvazione. Esso può essere modificato e/o integrato anche sulla base di suggerimenti e indicazioni provenienti dai soci Fondatori, Sostenitori e Sovventori e dai terzi che dovessero proporre emendamenti allo stesso

SEZIONE 2: PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Art. 5 – LEGALITÀ

FBR ha come principio base di riferimento il rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative vigenti nazionali, comunitarie e in tutti i paesi in cui si trova ad operare, nonché dell'ordine democratico ivi costituito. Conseguentemente i destinatari, di cui all'art. 2, sono tenuti a rispettare dette normative e in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Fondazione in violazione delle stesse.

Art. 6 – IMPARZIALITÀ

FBR ripudia ogni principio di discriminazione fondato sul genere, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sullo stato di salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i fornitori.

Per rendere effettivo tale diritto viene riconosciuto il diritto a tutti i soggetti che ritengano di aver subito qualche forma di discriminazione di riferire l'accaduto al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo procede a verificare l'effettiva violazione del Codice Etico

Art. 7 – CORRETTEZZA E CONFLITTO DI INTERESSI

Per conflitto di interesse si intende qualsiasi circostanza in cui un soggetto, che opera per conto di FBR, persegua un interesse diverso dalla missione della Fondazione o tragga un vantaggio personale dalle opportunità di sviluppo e di ricerca, nonché dall'attività della Fondazione.

Nella conduzione di qualsiasi attività inerente alle mansioni svolte all'interno della Fondazione, viene sancito l'obbligo di dichiarare se, nell'ambito di una propria funzione, con riferimento ad uno specifico atto si possa configurare un conflitto di interessi.

Art.8 – PRINCIPIO DI EFFICACIA

L'efficacia di tutte le attività intraprese da FBR si misura attraverso il miglioramento delle capacità reali e potenziali di tutti coloro che ne fanno parte, sul piano morale, professionale, sociale e culturale. Tale miglioramento va verificato nel corso e a conclusione delle diverse attività secondo standard di valutazione appropriati, alla luce dei contributi provenienti dalla comunità scientifica, e sottoposti al vaglio dei diversi soggetti interessati ai risultati della ricerca scientifica, formazione e consulenza. Il principio di efficacia implica che si trovino le modalità più opportune per valorizzare l'insieme delle risorse e delle competenze del capitale umano della Fondazione.

Art. 9 – PRINCIPIO DI EFFICIENZA

Le attività di FBR implicano che l'investimento di intelligenza, lavoro, impegno, fiducia reciproca e risorse economiche compiuto dai diversi soggetti, direttamente o indirettamente coinvolti, sia tale da produrre il miglior risultato possibile rispetto alle condizioni in cui è stato effettuato.

Art. 10 – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata e deve essere verificabile in ordine al processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Pertanto, per ogni operazione, vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Art. 11 – PRINCIPIO DI RISERVATEZZA

I collaboratori e quanti operino a favore di FBR si impegnano a mantenere riservate le informazioni di cui vengono a conoscenza, siano esse relative a colleghi o ad altre persone, assumendosi la responsabilità di non farla trapelare, se non dietro esplicito consenso della persona direttamente interessata e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 12 – TUTELA DELL'AMBIENTE

Tutte le attività della Fondazione devono essere svolte in conformità a quanto previsto dalle norme in materia ambientale. Non sono in alcun modo giustificate le condotte che, pur producendo un considerevole vantaggio per la Fondazione, comportino o possano comportare un danno ambientale e/o una violazione delle norme in materia.

Art. 13 – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

I rapporti con le istituzioni pubbliche sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati che sono obbligati ad agire con la massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di contributi pubblici.

Art. 14 – TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

FBR si impegna a tutelare l'integrità morale delle risorse umane di cui si avvale, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i collaboratori da atti di violenza fisica e/o psicologica e da abusi da parte del superiore gerarchico in ambito lavorativo.

Art. 15 – PRINCIPIO DI INTEGRITÀ PROFESSIONALE

Il collaboratore rivendica piena autonomia rispetto alla scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti con i quali definisce, progetta e realizza la propria attività. Allo stesso tempo si assume piena responsabilità rispetto all'equità, imparzialità, efficacia ed efficienza delle proprie scelte, nel rispondere alle pretese legittime dei diversi soggetti che direttamente o indirettamente partecipano alle attività di FBR, siano essi interni o esterni.

Art. 16 – PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ MORALE

Tutti i soggetti che interloquiscono a vario titolo con FBR rispettano reciprocamente i rispettivi ruoli nell'ambito delle diverse attività, impegnandosi a rimuovere le condizioni che potrebbero pregiudicare l'equità, l'imparzialità, l'efficacia e l'efficienza delle diverse attività così come sono intese nel presente Codice.

Art. 17 – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

FBR adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività e i destinatari sono comunque tenuti al costante rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza poste in essere dalla Fondazione. Non sono giustificate le condotte che, seppur producano un considerevole vantaggio per FBR, comportano o possono comportare la violazione, dolosa o colposa, delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 18 – PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ

Tutti i soggetti garantiscono un atteggiamento neutrale nei confronti di valori, concezioni del bene, tradizioni linguistiche, etniche e religiose, condotte e stili di vita, per quanto ciò risulti compatibile con i principi pubblicamente riconosciuti e condivisi da FBR e con l'equità, l'imparzialità, l'efficacia e l'efficienza contemplati nel presente Codice.

Art. 19 – PRINCIPIO DI ECCELLENZA PROFESSIONALE

I collaboratori devono aggiornarsi costantemente sui diversi metodi scientifici, dell'apprendimento e della efficace comunicazione, sui contenuti delle attività di FBR. Il collaboratore, d'altro canto, garantisce il massimo impegno in ogni processo nel quale risulta coinvolto compiendo con diligenza e onestà i compiti professionali che gli vengono attribuiti.

Art. 20 – PRINCIPIO DI APPARENZA ED ESEMPLARITÀ

Tutti i soggetti coinvolti in FBR evitano comportamenti che possano anche solo apparire scorretti e tali da danneggiare gravemente la reputazione e l'immagine della propria professione, per come è intesa nel presente Codice e in FBR.

Art. 21 – PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ

I collaboratori sono sensibili nell'affrontare nuove circostanze, condizioni mutevoli, domande e bisogni in via di evoluzione che si manifestano nella società o che si percepiscono dalla comunità scientifica di appartenenza e da parte di qualunque altro soggetto direttamente o indirettamente coinvolto in FBR, purché siano compatibili con l'equità, l'imparzialità, l'efficacia e l'efficienza così come intesi nel presente Codice.

Art. 22 – PRINCIPIO DELL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

I collaboratori riconoscono alla comunità scientifica in cui operano, nazionale e/o internazionale, un'equa considerazione rispettando le sue tradizioni culturali e scientifiche, le sue procedure di selezione, i suoi criteri di valutazione a meno che queste non risultino in palese contrasto con le finalità del presente Codice.

Art. 23 – TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (ANTIRICICLAGGIO)

I flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa rintracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente. È tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento di FBR in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

Art. 24 – TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

FBR porta a conoscenza di chiunque collabori con essa della normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi e in materia di diritto d'autore in modo che possa rispettarne i contenuti. La Fondazione vieta, altresì, la riproduzione di programmi informatici, i contenuti di banche dati nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno umano.

Art. 25 – COLLABORAZIONE IN CASO DI INDAGINI

FBR vieta qualsiasi comportamento che porti ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, ogni condotta diretta ad ostacolare l'accertamento della verità.

Art. 26 – CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

FBR condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, nonché ogni possibile comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione dei c.d. "crimini informatici". In particolare, è vietato l'accesso illegale ad un sistema informatico o telematico; il possesso di codici di accesso per cui non si è destinatari; il danneggiamento di un sistema informatico o telematico; l'intercettazione, l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 27 – VALORE DELLE RISORSE UMANE

I collaboratori di FBR sono un fattore indispensabile per il suo successo. Per questo motivo la Fondazione tutela e promuove il valore dei propri collaboratori allo scopo di massimizzare il grado di soddisfazione e accrescerne il patrimonio di competenze possedute. La Fondazione si impegna, pertanto, a non favorire forme di clientelismo e nepotismo.

Art. 28 – RENDICONTO E ALTRI DOCUMENTI

È interesse di FBR assicurare la massima trasparenza e veridicità nell'attività di rendicontazione per cui invita tutti i destinatari coinvolti a rispettare i principi di completezza, chiarezza e accuratezza dei dati e delle informazioni fornite all'esterno conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti e dalla prassi contabile di settore.

SEZIONE 3: PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO**Art. 29 – PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ORGANI DI FBR**

Gli organi di FBR, come individuati nell'art. 5 dello Statuto (Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Comitato Scientifico, Revisore/i dei conti) sono tenuti al rispetto delle previsioni contemplate nel Regolamento Interno e nel presente Codice Etico.

Art. 30 – PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO CON I DONATORI

Per lo sviluppo delle proprie attività, sia in Italia che all'estero, FBR si può avvalere di donazioni. Le risorse raccolte mediante donazioni spontanee o attività di *fund raising* intraprese dalla Fondazione vengono utilizzate secondo criteri di efficacia ed efficienza garantendo al donatore un'adeguata informazione sulle modalità di utilizzo delle risorse ricevute. FBR riconosce, se richiesto, il rispetto dell'anonimato.

Art. 31 – PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO CON RIFERIMENTO A REGALI, OMAGGI E BENEFICI

Non è consentito offrire o accettare forme di regalo che possano anche solo essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali al fine di non creare influenze illegittime nel normale decorso delle trattative commerciali o la conduzione di qualsiasi attività collegabile a FBR. Gli omaggi sono quindi consentiti solo se di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione della Fondazione.

Non è altresì ammesso di offrire o versare compensi, doni o vantaggi di qualsiasi tipo a rappresentanti della pubblica amministrazione o a soggetti a costoro legati.

Si vieta espressamente di assegnare consulenze o liberalità, di rilasciare sponsorizzazioni e di effettuare assunzioni nei confronti di soggetti pubblici rappresentativi di autorità che stanno svolgendo attività ispettive o di vigilanza nei confronti di FBR. Il divieto sussiste per un periodo pari a due anni dall'espletamento di tali atti.

Art. 32 – PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I COLLABORATORI

I rapporti tra i collaboratori, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni svolte all'interno di FBR. Ciascun collaboratore tiene un comportamento pro-attivo assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

Art. 33 – PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutti i rapporti intercorrenti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti oltre che del Regolamento Interno e del presente Codice Etico.

È vietato per tutti coloro che operano per conto di FBR accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio con lo scopo di influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Art 34 – PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I MEDIA

FBR riconosce ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni. Per la delicatezza di tale compito, l'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato di FBR è riservata esclusivamente ai collaboratori a ciò deputati. È, pertanto, fatto divieto a tutte le altre persone di diffondere notizie inerenti FBR senza la preventiva autorizzazione. Tutti i collaboratori devono astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false e/o fuorvianti che possano trarre in inganno la comunità esterna.

Art. 35 – PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I FORNITORI E I TERZI

Nel rapporto con i fornitori o comunque con i terzi, i destinatari devono rispettare le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione del rapporto nonché le condizioni contrattualmente stabilite.

I destinatari devono, inoltre, portare a conoscenza dei fornitori il contenuto del presente Codice Etico sensibilizzando gli stessi al suo rispetto e segnalando eventuali violazioni.

Le controparti contrattuali devono sottoscrivere, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione di conoscenza dei principi del presente Codice Etico (eventualmente anche sotto forma di clausola contrattuale)

SEZIONE 4: ATTUAZIONE E GESTIONE DEL CODICE ETICO

Art. 36 – DIFFUSIONE E FORMAZIONE

FBR si impegna a inserire un riferimento al presente Codice Etico nei contratti con fornitori e partner terzi tale per cui dipendenti, collaboratori, fornitori e partner terzi, sottoscrivendo il contratto o l'accordo, dichiarano di averne preso visione e si impegnano a rispettarlo.

FBR si impegna a portare a conoscenza di tutti gli interessati il Codice Etico mediante apposite attività di comunicazione secondo i mezzi e le procedure ritenuti più idonei. Il Codice è disponibile sul sito www.fondazionefbr.eu e può esserne richiesta copia alla Segreteria della Fondazione. FBR adotta inoltre programmi per la formazione dei collaboratori finalizzati alla migliore conoscenza del presente Codice Etico e di tutte le policy adottate dalla stessa per garantire la piena consapevolezza delle questioni etiche collegate allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 37 – ATTUAZIONE

FBR assicura:

- lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del presente Codice e l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa vigente;
- la prevenzione e la repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscono, attraverso segnalazioni di illeciti, all'attuazione del presente Codice;
- l'aggiornamento periodico del presente Codice sulla base di esigenze che di volta in volta si manifestino anche alla luce delle attività sopra riportate.

Art. 38 – SEGNALAZIONI

Al fine di garantire efficacia al presente Codice sono introdotti meccanismi di *reporting* atti a monitorare la conformità allo stesso. Attraverso tali meccanismi i membri di uno qualsiasi degli *stakeholder* che si relaziona con FBR possono formulare quesiti, preoccupazioni e soprattutto segnalare comportamenti immorali o illeciti osservati. A questo fine, FBR provvede a stabilire adeguati canali di comunicazione attraverso i quali le segnalazioni possono essere portate all'attenzione del Consiglio Direttivo.

	Codice etico	Rev. 01 del 19.11.2025
---	--------------	---------------------------

Le segnalazioni vengono valutate assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate. Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalla normativa, ciascun collaboratore ha comunque facoltà di inoltrare richieste di chiarimenti, di presentare reclami o di riferire notizie di potenziali violazioni al presente Codice all'attenzione del Consiglio Direttivo.

Art. 39 – VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI

La violazione delle norme del Codice Etico comporta sempre sanzioni nei confronti di chi le ha poste in essere a prescindere dall'eventuale instaurazione di un percorso giudiziario nei casi in cui il comportamento da sanzionare costituisca anche fattispecie di reato. Nell'irrogazione delle sanzioni ci si deve attenere ai principi di gradualità e proporzionalità, così come stabilito dalla vigente normativa, ispirandosi inoltre ai principi di tempestività, ragionevolezza ed equità.